

5.0II Futuro dell'autoriparatore (normative)

6.1 Direttiva Monti

DISTRIBUZIONE E SERVIZI DI ASSISTENZA DEGLI AUTOVEICOLI NELL'UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTO (CE) n. 1400/2002 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2002¹

RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 81,
PARAGRAFO 3 DEL TRATTATO
A CATEGORIE DI ACCORDI VERTICALI
E PRATICHE CONCORDATE NEL SETTORE AUTOMOBILISTICO

OPUSCOLO ESPLICATIVO

Commissione europea – Direzione generale della Concorrenza

¹ GU L 203, dell'1.8.2002, pag. 30.

Premessa

La distribuzione e la riparazione di autoveicoli rappresentano aree di grande interesse per il consumatore europeo. Questo settore è stato associato a specifici problemi in materia di concorrenza, in particolare per quanto concerne i diritti dei consumatori del mercato unico ad acquistare un'automobile dove preferiscono all'interno dell'Unione europea. Il nuovo regolamento (CE) n. 1400/2002, esaminato in questo opuscolo, è stato studiato per risolvere questi problemi, riconoscendo nel contempo le caratteristiche particolari del settore automobilistico.

Il nuovo regolamento tratta anche questioni legate alla riparazione e manutenzione nonché alla fornitura di pezzi di ricambio, poiché per la durata di vita di un veicolo i costi associati a questi servizi ammontano circa al prezzo di acquisto iniziale del veicolo stesso.

Il nuovo regolamento è inteso a incrementare la concorrenza e ad apportare vantaggi evidenti ai consumatori europei, aprendo la strada ad un più ampio impiego delle nuove tecniche di distribuzione, come le vendite su Internet e l'attività di vendite multimarca. Porterà ad una maggiore concorrenza tra i distributori, renderà gli acquisti transfrontalieri di autoveicoli nuovi notevolmente più semplici e comporterà una maggiore concorrenza in termini di prezzi. I proprietari di automobili avranno maggiori opportunità di scegliere a chi affidare la riparazione e la manutenzione e quali pezzi di ricambio utilizzare.

Questo opuscolo esplicativo, redatto dalla direzione generale della concorrenza, è considerato una guida giuridicamente non vincolante al regolamento. Esso intende offrire alle diverse categorie di parti interessate, in particolare ai consumatori, ai distributori e ai riparatori delle linee guida e delle utili informazioni. Tali informazioni sono ancora più importanti in vista dei

cambiamenti fondamentali introdotti dal regolamento. L'opuscolo contiene sezioni distinte per le suddette parti interessate e fornisce le risposte alle questioni che potrebbero essere sollevate. Questa suddivisione dovrebbe facilitare il lettore nella ricerca delle informazioni in base alle specifiche esigenze.

La Direzione generale della Concorrenza provvederà a monitorare con attenzione l'applicazione di questo importante regolamento e non esiterà, se necessario, ad intervenire con provvedimenti concreti per garantire che le norme in materia di concorrenza siano rispettate e che il regolamento operi a vantaggio dei consumatori europei.

Philip Lowe

Direttore generale della Concorrenza

Domanda 35: Cosa accade se il veicolo di un consumatore ha un problema, coperto da garanzia, che il riparatore autorizzato locale non è in grado di risolvere?

In questi casi è possibile che il consumatore sia costretto a riportare il veicolo al distributore presso cui lo ha acquistato, proprio come farebbe per qualsiasi altro prodotto⁹⁵. In alternativa, se ha acquistato l'automobile tramite intermediario (cfr. punto 5.2) può delegare l'intermediario affinché riporti il veicolo al rivenditore presso cui lo ha acquistato.

Domanda 36: Cosa accade se il rivenditore autorizzato da cui un consumatore compra la sua automobile non offre il servizio di assistenza e durante il periodo di garanzia il veicolo si rivela difettoso ma il riparatore a cui il distributore ha subappaltato il servizio di assistenza non è in grado di ripararlo?

Il consumatore può riportare il veicolo dove lo ha acquistato, proprio come farebbe con qualsiasi altra merce. Il distributore che ha venduto il veicolo dovrà provvedere alle riparazioni o fornire al consumatore un veicolo sostitutivo, anche se in questo caso i diritti del consumatore dipendono dalla legislazione nazionale in materia di contratti e dai termini del contratto di vendita⁹⁶.

Domanda 37: Se un consumatore fa riparare o eseguire la manutenzione da un riparatore indipendente durante il periodo di garanzia il produttore può rifiutarsi di rispettare la garanzia?

Se il consumatore fa riparare o eseguire la manutenzione da un riparatore indipendente durante il periodo di garanzia del produttore, la garanzia perde la sua validità nel caso in cui risulti che il lavoro non sia stato eseguito in modo corretto. Tuttavia, nel caso in cui i consumatori fossero obbligati a far eseguire i servizi di riparazione e manutenzione nell'ambito della rete autorizzata durante tale periodo, sarebbero privati del diritto di scegliere un riparatore indipendente per la riparazione o manutenzione del veicolo e, inoltre, si impedirebbe una concorrenza efficace tra questi riparatori e quelli appartenenti alla rete autorizzata, in particolare nel caso delle "garanzie estese".

Domanda 38: Cosa può fare un consumatore se pensa di essere stato vittima di un comportamento restrittivo?

Può presentare un reclamo presso la Commissione europea o l'autorità nazionale Competente⁹⁷. Può anche presentare richiesta di risarcimento danni presso un tribunale nazionale. La possibilità di intraprendere un'azione simile dipende, tuttavia, dalle norme procedurali nazionali e il consumatore dovrebbe perciò consultare un legale prima di presentare la richiesta.

⁹⁵ Questo problema è disciplinato dalla legislazione nazionale in materia di contratti e non dalle norme comunitarie in materia di concorrenza.

⁹⁶ Cfr. considerando 17.

⁹⁷ Un elenco delle autorità nazionali competenti è disponibile all'indirizzo http://europa.eu.int/comm/competition/national_authorities/

6.2 Garanzie

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n.24

Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.

Dal 23 marzo 2002, data di entrata in vigore della nuova legge (decreto legislativo 2.2.2002, n. 24). Le nuove norme non si applicano a vendite di beni e contratti equiparati per i quali la consegna del prodotto sia avvenuta anteriormente a tale data. Per questi continuano comunque ad applicarsi le precedenti regole sulla garanzia (art.1460 e seguenti – vedi ns. foglio informativo “La garanzia”), che rimarranno comunque in vigore accanto alle nuove.

Gli aspetti più rilevanti per gli autoriparatori:

Il nuovo regime di garanzia riguarda esclusivamente i beni mobili venduti o comunque “ceduti” al consumatore, la cui consegna sia avvenuta dopo il 23 marzo 2002.

• La garanzia si applica esclusivamente ai contratti di vendita, e ai contratti equiparati, (quali, i contratti di somministrazione, permuta, appalto, fornitura di beni da fabbricare o produrre) conclusi con un consumatore definito come “qualunque persona fisica che acquista un bene per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

• La garanzia è prestata dal venditore finale; pertanto, è il venditore il soggetto tenuto a rispondere in prima battuta, nei confronti del consumatore, di ogni “difetto di conformità”.

• La garanzia è piena in quanto :

Copre un periodo di almeno 2 anni, che decorrono dalla consegna del bene (e comunque l'azione per far valere i difetti si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene); sui beni usati il periodo di garanzia può, invece, essere ridotto ad un anno

Copre ogni “difetto di conformità al contratto di vendita”, intendendosi con tale espressione, non solo i vizi e i difetti di funzionamento, ma anche qualunque difformità rispetto alle prestazioni o caratteristiche promesse al momento della vendita, ovvero qualunque non rispondenza del bene a quanto indicato dal produttore nella pubblicità o etichettatura.

• E' completamente gratuita, infatti, il consumatore ha diritto ad ottenere il ripristino della conformità senza spese, senza quindi dover sostenere alcun costo, né il costo dell'intervento (manodopera o materiali) né il costo del trasporto (spedizione del bene ovvero intervento a domicilio del tecnico)

• Il consumatore può scegliere il rimedio, chiedendo, in prima battuta, la riparazione o la sostituzione del bene; se tali rimedi non siano possibili o comunque non siano effettuati in tempi ragionevoli, al consumatore spetta il diritto ad ottenere una riduzione del prezzo pagato, per i difetti più gravi, la risoluzione del contratto

• La norma introduce inoltre una presunzione legale stabilendo che

“se il difetto di conformità si manifesta nei primi sei mesi dalla consegna, si presume che esistesse già al momento della consegna”.

Ciò significa che nei primi sei mesi il consumatore ha un onere della prova ridotto, limitandosi a denunciare il difetto senza dover provare che il difetto esisteva al momento della consegna.

RAPPORTI TRA PRODUTTORI E DISTRIBUTORI

Tra venditore e produttore rimane salvo il diritto di regresso.

Va considerato tuttavia che il diritto di regresso, secondo la legge, può costituire oggetto “di patto contrario o rinuncia” nell'ambito degli accordi contrattuali tra produttori e venditori.

Qualora non venisse escluso, il venditore lo può esercitare nei confronti del produttore ritenuto responsabile, agendo entro un anno

dall'esecuzione della prestazione